



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Conto corrente: Banca per il Trentino-Alto Adige Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 95 del 22 marzo 2025

1. GARE

1.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE A

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
6R	ARCO 1895	BASSA ANAUNIA		23/03/25		15.00	ARCO B SINT.

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE A DAO

GIRONE D

N°GG	SQUADRA 1	SQUADRA 2	DATA VAR.	DATA ORIG	ORA VAR.	ORA ORIG.	IMPIANTO
8A	ALTA ANAUNIA	F.C. ROVERETO B		23/03/25		10.30	CAVARENO

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

2.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 21/03/2025, in Trento, ha assunto i seguenti **dispositivi**:

- 09) **RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. BORGIO A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 86 DEL 06/03/2025 RELATIVA ALL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 08/05/2025 AL DIRIGENTE SARTORI STEFANO, ALLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE STEFANI JACOPO E ALL'AMMENDA DI € 150,00, CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE BORGIO - ALENSE DD. 01/03/2025**

La Corte, visti gli atti, letto l'art. 36 C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e conferma la sanzione irrogata.

Visto il rigetto del ricorso si ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione riservata nei termini di legge.

10) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAURIOL AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 86 DEL 06/03/2025 RELATIVA ALLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIGHETTO LUCA E ALL'INIBIZIONE DELL'ALLENATORE GIACOMELLI RICCARDO FINO AL 03/04/2025 CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA POLISPORTIVA OLTREFERNSINA - CAURIOL DD. 02/03/2025

La Corte, visti gli atti, letto l'art. 36 co 1 lett. A) C.G.S.,

P.Q.M.

Respinge il ricorso e conferma la sanzione irrogata.

Visto il rigetto del ricorso si ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione riservata nei termini di legge.

Publicato in Trento il 22/03/2025

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)